

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA, L'ASP OSEA E LE ZONE SOCIALI DEL TERRITORIO PROVINCIALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOGLIENZA PROVINCIALE PER MINORI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA

Il giorno 13 del mese di ottobre dell'anno 2011 presso la sede della Provincia di Reggio Emilia

TRA

- Provincia di Reggio Emilia;
- O.S.E.A. Opere di Servizi Educativi Assistenziali;
- Comune di Castelnovo ne' Monti per la zona sociale di Castelnovo ne' Monti
- Unione Bassa Reggiana per la zona sociale di Guastalla
- Unione Pianura Reggiana per la zona sociale di Correggio
- Unione Tresinaro Secchia per la zona sociale di Scandiano
- Unione Val d'Enza per la zona sociale della Val d'Enza

PREMESSO CHE

- la legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", prevede che le funzioni di tutela dei minori (di cui alla legge 6/12/28, n. 2838 e alla legge 18/03/1993, n. 67) siano di competenza dei Comuni che le esercitano con le modalità stabilite da legge regionale;
- la legge regionale del 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" pone in capo alla Regione e agli Enti locali la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali volto a garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza sociale per prevenire, rimuovere o ridurre le condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare. I Comuni, attraverso il Piano di zona, esercitano le funzioni di programmazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, le Province

partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di Zona con compiti di coordinamento e predisponendo specifici programmi di ambito provinciale integrati e raccordati con la programmazione dei distretti. Tra i servizi che fanno parte del sistema integrato la legge (art.5, comma 4, lettera g), indica "servizi ed interventi di prevenzione, ascolto, sostegno ed accoglienza per minori vittime di abuso, maltrattamento ed abbandono";

- la deliberazione di Giunta regionale n. 846/2007 "Direttiva in materia di affidamento familiare e accoglienza in comunità di bambini e ragazzi" nell'indicare le funzioni e i compiti dei soggetti istituzionali coinvolti nella programmazione e realizzazione del sistema territoriale dei servizi sociali e socio-sanitari a rete, indica la Provincia quale ente che:
 - ✓ promuove intese sovradistrettuali con i soggetti capofila di distretto, al fine di favorire la tempestiva risposta dei servizi nelle situazioni di emergenza e di pronta accoglienza e la efficace connessione con le risposte di accoglienza delle comunità e delle famiglie;
 - ✓ favorisce la concertazione tra i diversi Enti e soggetti competenti finalizzata ad assicurare che le risposte di pronta accoglienza nel proprio ambito territoriale da parte di famiglie e comunità siano coordinate e adeguate ai bisogni;
- il Piano Sociale e Sanitario 2008-2010 (Delib. a.l. n.175/2008) della Regione Emilia Romagna nelle finalità delle politiche di sostegno all'infanzia e all'adolescenza, fa uno specifico richiamo alla qualificazione del sistema di tutela del bambino e dell'adolescente da forme gravi di disagio e/o di violenza dovute a situazioni familiari, sociali, relazionali attraverso l'estensione e il consolidamento dei presidi e delle strutture che vengono mobilitati nel percorso riparativo per i bambini e ragazzi vittime di violenze;
- la legge regionale 28 luglio 2008, n.14 "Norme in materia di politiche per le giovani generazioni" prevede che la Provincia (art. 5, co. 1, let. b) promuova e attui il collegamento tra i servizi locali, anche su loro richiesta, allo scopo di potenziare la rete di protezione dei bambini e degli adolescenti, soprattutto in situazione di emergenza, le iniziative di consulenza e la creazione di servizi di alta professionalità.

Inoltre (art.17, co. 4) la Regione incentiva, tramite le Province, l'associazionismo degli enti locali per assicurare altresì efficaci e tempestivi interventi, anche notturni e festivi, per l'emergenza;

- nella deliberazione di Giunta regionale n.378/2010 "Ripartizione, assegnazione e impegno delle risorse del fondo sociale regionale straordinario ai sensi dell'art.37 della l.r. 24/2009. Integrazione risorse del fondo sociale locale di cui alla propria delibera n. 2078/2009" nel richiamare la necessità che in ogni distretto si sviluppino azioni per la messa a punto di un sistema di accoglienza in situazioni di emergenza, sottolinea che questo sia raccordato con la dimensione di livello provinciale;
- nell'Atto di indirizzo e coordinamento triennale, adottato dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di Reggio Emilia il 16 marzo 2009, si individua tra gli obiettivi strategici dei Programmi provinciali, per il triennio 2009-2011, il consolidamento delle reti che si occupano di tutela e contrasto delle forme di violenza;
- nel Piano generale di sviluppo 2009/2014 della Provincia di Reggio Emilia viene indicato come prioritario il contrasto a fenomeni di violenza a tutela delle figure sociali più esposte: le donne ed i bambini anche tramite la collaborazione con centri antiviolenza e per la realizzazione di residenze protette;
- i Programmi provinciali dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale 2009/2011 - Programma attuativo 2010 che hanno previsto azioni volte alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e di supporto ai servizi territoriali;
- nelle zone sociali di Castelnovo ne' Monti, Correggio, Guastalla, Val d'Enza e Scandiano sono istituiti Servizi sociali territoriali che gestiscono in modo integrato le funzioni sociali e socio-sanitarie in materia di tutela dei minori per tutti i Comuni della zona sociale; l'integrazione delle funzioni sociali con quelle sanitarie è assicurata mediante Accordi di Programma distrettuali stipulati tra i Comuni, singoli o associati in Unioni, e l'Azienda Sanitaria Locale di Reggio Emilia.

TENUTO CONTO CHE

- le situazioni di minori abbandonati o maltrattati, cui gli enti locali devono garantire immediata protezione e accudimento sono un fenomeno rilevante e in aumento nella nostra realtà locale: nel 2008 le situazioni registrate dai servizi sociali territoriali sono state 87 (60 nel distretto di Reggio Emilia), nei 2009 sono state 103 (66 a Reggio Emilia);
- con Delibera della Giunta Comunale del Comune di Reggio Emilia l. D. n. 77 del 24 marzo 2010, P.G. n. 5432, nel Distretto di Reggio Emilia è attivo dal 1° maggio 2010 un Servizio distrettuale di pronta accoglienza per minori trovati, sul proprio territorio, privi di tutela, attivo 24 ore su 24 la cui organizzazione, gestione e coordinamento è stata conferita all'ASP OSEA;
- la Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna ha chiesto ai Comuni di assicurare un servizio di accoglienza in favore dei minori trovati in stato di abbandono;
- La Regione stessa, tramite lo stanziamento del Fondo Sociale Regionale Straordinario, sollecita l'individuazione di una o più comunità o di famiglie idonee all'affidamento in emergenza (reti di famiglie per l'accoglienza) alle quali sia possibile fare ricorso 24 ore su 24 per interventi in emergenza a tutela dei minori tramite la stipula di accordi di livello sovra-zonale e provinciale (v. l.r. 14/08 art. 5 comma 1 lettera b) che possono facilitare la messa in rete di opportunità e la garanzia di maggior flessibilità in risposta alle particolari esigenze che la situazione del minore e della sua famiglia richiede.

CONSIDERATO CHE

- OSEA ha una consolidata e riconosciuta esperienza nell'ambito dell'accoglienza dei minori, che si distingue per professionalità e competenza;
- la Provincia è socia dell'ASP OSEA;
- nello Statuto dell'ASP OSEA si prevede che l'ambito territoriale di intervento sia la Zona sociale di Reggio Emilia, ma non è esclusa l'erogazione di Servizi ad altri Comuni della provincia;

- nella seduta del 4 ottobre 2010, il Consiglio d'Amministrazione dell'ASP OSEA ha espresso parere favorevole alla realizzazione condivisa di un Servizio provinciale H24 di accoglienza di minori in difficoltà al quale possono fare riferimento anche i Comuni dei distretti diversi da quello di Reggio Emilia.

Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - SCOPI E AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Il presente Protocollo d'Intesa è finalizzato ad attivare un "Servizio provinciale di pronta accoglienza minori H24", in breve "Servizio provinciale H24", per il territorio delle zone sociali di:

- Castelnovo ne' Monti, che comprende i Comuni di Busana, Carpineti, Casina, Castelnovo ne' Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto, Villa Minozzo;
- Correggio, che comprende i Comuni di Campagnola Emilia, Correggio, Fabbrico, Rio Saliceto, Rolo, San Martino in Rio;
- Guastalla che comprende i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo;
- Val d'Enza che comprende i Comuni di Bibbiano, Campegine, Cavriago, Canossa, Gattatico, Montecchio Emilia, San Polo d'Enza, Sant'Ilario d'Enza;
- Scandiano che comprende i Comuni di Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano, Viano.

Tutti i sottoscrittori del presente protocollo si impegnano a collaborare per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente protocollo e meglio individuate nei successivi articoli.

Con successivi contratti il Comune di Castelnovo ne' Monti, l'Unione Bassa Reggiana, l'Unione Pianura Reggiana, l'Unione Tresinaro Secchia e l'Unione Val d'Enza, conferiranno all'ASP OSEA la gestione delle situazioni accolte in emergenza.

ART. 2 - FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PROVINCIALE H24

Destinatari

Il Servizio ha il compito di offrire, in modo tempestivo, ospitalità e tutela a persone minorenni, italiane e/o straniere individuate nel territorio di cui all'articolo 1, che devono essere allontanate con estrema urgenza dal proprio nucleo familiare per disposizione delle autorità competenti oppure perché prive di tutela, non possono essere ricondotte immediatamente alla famiglia di origine. Nello specifico il servizio si rivolge a tutti i minori che vengono trovati in condizioni di emergenza, abbandono, maltrattamento o con immediato bisogno di protezione e accudimento, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla loro protezione.

Il Servizio accoglie anche i minori stranieri non accompagnati trovati in stato di abbandono entro il territorio di cui all'art.1. Si specifica che per minore straniero non accompagnato si intende "il minorenne non avente cittadinanza italiana o di altri Stati dell'Unione europea che, non avendo presentato domanda di asilo, si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano" (DPCM 535/99, art. 1).

Attivazione del Servizio

Il Servizio è attivo ogni giorno dell'anno, domeniche e festivi compresi, 24 ore su 24.

Il Servizio può essere attivato telefonando al n. 0522 328 446, punto di accesso provinciale.

Il Servizio viene attivato dalle Forze dell'ordine e dagli operatori dei Servizi sociali territoriali.

Al numero telefonico indicato per attivare il Servizio risponde un educatore della Comunità di pronta accoglienza O.S.E.A. il quale immediatamente indica i tempi e le modalità di accompagnamento del minore presso la Comunità stessa ubicata in via Martiri della Bettola 51 int. 7, Reggio Emilia.

Modalità di accoglienza del minore

Dopo una prima e immediata accoglienza presso la Comunità di pronta accoglienza OSEA, viene tempestivamente valutata la situazione, nel caso non fosse possibile ospitare il minore presso la Comunità suddetta, viene contattato il luogo di accoglienza ritenuto più adeguato rispetto alla specifica situazione e alla concreta disponibilità. Il luogo per l'accoglienza viene individuato tra:

- tutte le comunità di pronta accoglienza e le comunità educative con posti riservati all'emergenza, presenti sul territorio della provincia di Reggio Emilia, autorizzate al funzionamento ai sensi della Deliberazione di Giunta regionale n.846/2007;
- la "Rete delle famiglie accoglienti " che fanno capo alla Congregazione Mariana delle Case della Carità.

Nel momento in cui il minore viene accolto in uno dei luoghi sopra citati, OSEA rilascia un ATTESTATO DI AVVENUTO COLLOCAMENTO a cui dovrà corrispondere una DICHIARAZIONE DI ACCOGLIENZA/ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA' sottoscritta dal referente del luogo ospitante.

OSEA si impegna a segnalare, tramite telefax, nel più breve tempo possibile e al massimo entro 24 ore, l'avvenuta accoglienza del minore al Servizio sociale territoriale competente per la presa in carico con indicazione del soggetto che ha assunto la responsabilità dell'effettiva ospitalità.

Tempi

Nell'arco delle 24 ore e comunque entro il primo giorno lavorativo utile, il Servizio sociale territoriale invierà al soggetto che ha assunto la responsabilità dell'effettiva ospitalità la domanda di accoglienza e individuerà un referente per la situazione.

Nei successivi 15 giorni lavorativi il Servizio sociale dovrà predisporre un approfondimento della situazione e una proposta di progetto successivo avvalendosi anche delle informazioni raccolte dal Servizio provinciale H24.

La permanenza nel luogo individuato per l'accoglienza in emergenza è di massimo 30 giorni.

ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI

L'ASP OSEA si impegna a garantire:

- una risposta tempestiva ed appropriata agli operatori che segnalano la presenza di un minore privo di tutela;
- l'accoglienza immediata del minore presso i propri Servizi o tramite la Rete delle persone e dei luoghi di ospitalità in emergenza;
- tempestività nella segnalazione dell'avvenuta accoglienza del minore, al massimo entro le 24 ore, al Servizio sociale territoriale competente per la presa in carico
- l'ospitalità dello stesso in un luogo adeguato per massimo 30 giorni;
- un competente spazio di osservazione e analisi della situazione del minore;
- unicamente se richiesto, la collaborazione con i Servizi sociali territoriali nell'elaborazione del successivo percorso, indicando possibili progetti socio-educativi a medio e lungo termine;
- comunicazione, nell'ambito degli incontri periodici di monitoraggio in ordine all'efficacia dell'accordo, circa eventuali aggiornamenti rispetto ai luoghi di ospitalità in emergenza.

I Servizi sociali territoriali si impegnano a garantire:

- l'inoltro della domanda di accoglienza al responsabile del luogo in cui è stato effettivamente ospitato il minore nell'arco delle 24 ore dall'avvenuto collocamento e comunque entro il primo giorno lavorativo utile;
- la nomina di un referente per la situazione accolta in emergenza negli stessi tempi sopra indicati;
- la formalizzazione immediata dell'accoglienza previa predisposizione di un atto di affidamento consensuale ovvero di un provvedimento assunto ai sensi dell'art. 403

codice civile con contestuale inoltro della comunicazione all'autorità giudiziaria competente e notifica agli interessati;

- la predisposizione di un approfondimento della situazione e una proposta di progetto successivo, entro 15 giorni;
- la permanenza del minore nell'accoglienza in emergenza per un massimo di 30 giorni.

La Provincia di Reggio Emilia si impegna a garantire:

- supporto all'avvio della sperimentazione;
- il monitoraggio dell'efficacia del protocollo, il confronto e la condivisione di informazioni relative ai luoghi di ospitalità in emergenza tramite incontri periodici con tutti i sottoscrittori del presente accordo;
- la massima diffusione del numero telefonico del punto di accesso provinciale ai soggetti deputati all'attivazione del Servizio.

ART. 4 - FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO

A garanzia dell'organizzazione e del funzionamento del Servizio provinciale H24, la Provincia di Reggio Emilia e gli Enti titolari delle funzioni di tutela dei minori, sottoscrittori del presente accordo, stanzieranno una somma forfetaria annua ammontante complessivamente a Euro 25.000,00, e ripartita tra gli stessi nel seguente modo:

- la Provincia di Reggio Emilia contribuisce con la somma di € 5.000,00 come contributo all'avvio della sperimentazione su ambito sovradistrettuale;
- il Comune di Castelnovo ne' Monti, l'Unione Bassa Reggiana, l'Unione Pianura Reggiana, l'Unione Tresinaro Secchia e l'Unione Val d'Enza, stanziavano cadauno Euro 4.000,00.

Gli Enti titolari delle funzioni di tutela dei minori corrisponderanno altresì ad OSEA o agli altri luoghi individuati per l'accoglienza in emergenza, il contributo economico giornaliero per ogni giorno di ospitalità effettuata a favore delle persone di loro competenza.

Il contributo economico giornaliero da corrispondere ad OSEA è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione di OSEA per l'intero territorio provinciale, e successivamente determinato dall'Assemblea dei Soci dell'Azienda stessa.

Nel caso in cui il minore venga accolto in un altro luogo sicuro tra quelli individuati all'art. 1:

- la retta giornaliera da corrispondere alla comunità sarà quella prevista dalla rispettiva Carta dei servizi,
- il contributo economico da corrispondere alla "Rete delle famiglie accoglienti" segue le convenzioni e gli accordi già in essere con le singole zone.

ART. 6 - DURATA

Il presente Protocollo ha durata annuale a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Avendo, tuttavia, carattere di sperimentazione, periodicamente si procederà a verifica in ordine all'efficacia dell'accordo.

ART. 7 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'articolo 29 del D.lgt. 196/2003 gli operatori dell'OSEA di cui al presente Protocollo d'intesa sono incaricati, nel trattamento dei dati personali dei minori disabili destinatari del servizio, dei seguenti compiti: trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi connessi allo svolgimento del servizio oggetto della presente convenzione assicurando in ogni caso l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure stabilite dagli articoli 11, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 del D.lgt. 196/2003.

ART. 8 – RISOLUZIONE DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo potrà essere risolto integralmente o parzialmente, oltre che per accordo delle parti, anche mediante esercizio dei rispettivi diritti di revoca e di rinuncia; in tal caso dovrà essere dato preliminare avviso di almeno 3 mesi.

Letto, approvato e sottoscritto:

Reggio Emilia, 13 ottobre 2011

Ente	Ruolo ricoperto	Nominativo	Firma
Provincia di Reggio Emilia	Assessore	Marco Fantini	
O.S.E.A. Opere di Servizi Educativi Assistenziali	Presidente	Vanna Iori	
Comune di Castelnovo ne' Monti per la zona sociale di Castelnovo ne' Monti	Sindaco	Gianluca Marconi	
Unione Bassa Reggiana per la zona sociale di Guastalla	Presidente	Massimiliano Maestri	
Unione Pianura Reggiana per la zona sociale di Correggio	Presidente	Vanna Scaltriti	
Unione Tresinaro Secchia per la zona sociale di Scandiano	Presidente	Alessio Mammi	
Unione Val d'Enza per la zona sociale della Val d'Enza	Presidente	Sandro Venturelli	